

COMUNE DI CORTONA

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno Duemilaundici il giorno _____ del mese di _____ in Cortona, presso
L'Ufficio Segreteria, tra i Sigg.ri:

1) Alfredo GNERUCCI, nato a Cortona il 26.8.1951, domiciliato per la funzione presso il Palazzo Municipale di Cortona, nella sua qualità di Dirigente di detto Comune, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 10 del 1.10.2004 (codice fiscale Comune: 00137520516) di seguito indicato come comodante;

2) Giorgio Ioan nato a Udine il 07/02/1962, residente a Pavia di Udine Via del Molino, 8 33050 Udine, C.F. NRIGRG62B07L483Y in rappresentanza di "Livenation 2 S.r.l." Via Pietrasanta, 14 20141 Milano, partita IVA 06982180967 di seguito indicato come comodatario;

PREMESSO

- che il Comune di Cortona ha ristrutturato il Bastione S. Maria della Fortezza di Girifalco per adibirlo a manifestazioni culturali come convegni, mostre, seminari, ecc. che promuovano l'immagine di Cortona;
- che Livenation 2 S.r.l. ha richiesto l'utilizzo del Bastione S. Maria per effettuarvi la preparazione del tour di Lorenzo Cherubini;
- che il comodatario si impegna a ricevere studenti e giovani musicisti per illustrare l'attività preparatoria del tour;
- che il comodatario si impegna a valorizzare la struttura utilizzata in occasione di eventuali incontri con la stampa;

Ritenuto opportuno concedere i locali del bastione S. Maria in comodato d'uso gratuito; Tanto premesso e considerato tra le parti come sopra costituite ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - La premessa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario i locali del Bastione S. Maria della Fortezza di Girifalco;

Art. 3 - La durata del presente contratto va dal 10 al 30 marzo 2011. Il Comodante può risolvere la presente convenzione solo per cause di forza maggiore (emergenza pubblica, eventi imprevisti ed improvvisi). Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al Comodante.

Art. 4 - Il Comodatario si servirà dei locali sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per adibirli all'organizzazione del tour artistico ed impegnandosi a ricevere studenti e giovani musicisti per illustrare l'attività preparatoria del tour, nonché a valorizzare la struttura utilizzata in occasione di eventuali incontri con la stampa;

Art. 5 - Il Comodatario è tenuto a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

Art. 6 – Sono a carico esclusivo del Comodante le spese dovute per la manutenzione straordinaria dei locali e per la fornitura di acqua ed energia elettrica;

Art. 7 – Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 8 – A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto, dovrà essere, inderogabilmente, apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 9 – Per qualsiasi azione, o controversia derivante e/o susseguente dal contratto in oggetto, sarà competenza esclusivamente il Foro di Arezzo.

Art. 10 – Il presente contratto è soggetto a registrazione all' Agenzia delle Entrate e le relative spese sono a carico del Comodante.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

Per il Comodante

Per il Comodatario

www.Albopretorionline.it 26/03/17